



REGOLAMENTI INTERNI

Aggiornamento 2024





L'arte del prendersi cura

Gulliver Società Cooperativa Sociale nasce a Modena nel 1997

- già Cooperativa C.S.A. nel 1977 -
e da allora progetta e gestisce
servizi socio - assistenziali, sanitari,
educativi e di integrazione sociale
rivolti alle persone.

Dopo 45 anni di esperienza,
impegno e perfezionamento,
**la cooperativa Gulliver è impegnata
nelle città e province di**

**Modena, Torino, Bologna,
Mantova e Cremona**

nella gestione di servizi relativi
a sei Aree di attività:

**Terza Età, Sistema Educativo 0-6,
Inclusione Scolastica,
Disabilità e Trasporti sociali,
Sostegno e Integrazione sociale,
Sanità con la Divisione Poliambulatorio.**

Per Gulliver il prendersi cura è Arte,
intesa come capacità del singolo
di esprimere sé stesso
attraverso la cura di sé e dell'altro,
generando benessere.

L'arte del prendersi cura di Gulliver è
attenzione e responsabilità.

REGOLAMENTI INTERNI

Approvati dalle Assemblee dei Soci
dal 2012 al 2024

GULLIVER s.c.s.

Costituita in data 09/05/1996

Sommario

| | |
|---|-----------|
| REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE | 3 |
| REGOLAMENTO SOCI VOLONTARI | 9 |
| REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 11 |
| REGOLAMENTO SULL'ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO CON I SOCI LAVORATORI..... | 15 |
| REGOLAMENTO PER IL RISTORNO AI SOCI LAVORATORI | 22 |

REGOLAMENTI INTERNI

Approvati dalle Assemblee dei Soci
dal 2012 al 2024

GULLIVER s.c.s.

Costituita in data 09/05/1996

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2017

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestito da Soci, in conformità all'art. 4 comma 3 lettera e) dello Statuto Sociale.

Tale raccolta da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai Soci iscritti nel Libro dei Soci della Cooperativa da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società.

È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 2

I Soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo 4.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci.

Art. 3

I prestiti raccolti presso ciascun Socio persona fisica non possono superare gli importi e i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del DPR. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni (in particolare ex art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59).

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dalla sezione III della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e dal Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare Attuativa n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti.

L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione IV, paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999) e il rapporto tra l'ammontare complessivo del prestito e patrimonio sociale della Cooperativa devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

Al fine di una adeguata informativa la nota integrativa al bilancio dovrà riportare inoltre:

- qualora la Cooperativa raccolga presso Soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;

- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I) / AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della Cooperativa" ed eventualmente altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

(modifica a seguito C.d.A. 23 dicembre 2016 per recepimento Provvedimento Banca d'Italia 8 novembre 2016)

Art. 4

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso e in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999.

Il contratto deve essere sottoscritto dal Socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica Socia, e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al Socio unitamente al testo del presente Regolamento.

Il Socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dai successivi artt. 11 e 12 del presente Regolamento, che dovranno essere riportate per esteso nel modulo contrattuale.

Al momento della stipulazione del contratto di prestito al Socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato "libretto nominativo di prestito sociale non trasferibile" (di seguito: "libretto").

Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni Socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio stesso.

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi nel rispetto delle norme sulla privacy.

Art. 5

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il Socio prestatore può delegare una o al massimo 2 persone, anche non Socie, a effettuare anche con firma disgiunta per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

In caso di prelievo con assegno lo stesso sarà sempre e comunque intestato al Socio titolare del rapporto di prestito.

Art. 6

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al Socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

Art. 7

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia deve contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli.

Su esplicita richiesta scritta del Socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato".

All'atto della consegna del duplicato il Socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito, sottratto o distrutto non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

Art. 8

In qualsiasi momento il Socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il rimborso è sottoposto a un preavviso di 2 giorni dal momento della richiesta del Socio.

(modifica a seguito C.d.A. 23 dicembre 2016 per recepimento Provvedimento Banca d'Italia 8 novembre 2016).

Art. 9

I versamenti possono essere fatti in contanti e/o con delega di pagamento ricorrente da trattenuta in busta paga e/o con assegni (intestati alla Cooperativa) e/o con bonifico bancario, nel rispetto della vigente normativa in materia.

I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno considerate disponibili per i Soci solo ad incasso avvenuto.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al Socio con contanti e/o assegni e/o bonifico bancario, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al Socio alcuna spesa.

Art. 10

In caso di recesso, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del Socio o degli eredi del Socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale o alla morte del Socio cessa la validità della delega di cui all'art. 5 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 codice civile.

Art. 11

Il tasso di interesse da corrispondere al Socio prestatore, verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente art. 3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare tassi differenziati in rapporto ad eventuali vincoli temporali di durata del deposito o all'ammontare degli stessi.

Art. 12

In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Socio, queste devono essere comunicate al Socio stesso con apposita comunicazione scritta fatta presso il domicilio indicato nel Libro Soci. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 13

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelievo. Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica la valuta di 1 giorno lavorativo per gli assegni circolari e di 2 giorni lavorativi per assegni bancari su piazza e fuori piazza.

I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i Soci ad incasso avvenuto.

Il prelievo con assegni ha valuta il giorno stesso della operazione.

In caso di bonifico la valuta di versamento è pari alla valuta di accredito a favore della Cooperativa, mentre in caso di prelievo la valuta è il giorno stesso di esecuzione del bonifico.

Gli interessi sui prestiti sono conteggiati e accreditati al 31 dicembre di ogni anno con valuta il 1° gennaio successivo.

Se per effetto della capitalizzazione degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente art. 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al Socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'esercizio, gli interessi verranno liquidati al giorno stesso della chiusura del rapporto.

Art. 14

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il Socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle eventuali spese praticate, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto. Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al Socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.

Art. 15

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle Aziende di Credito.

Art. 16

La Cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 02370870368 e all'Albo Nazionale delle società cooperative al n. A108769 e osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche, di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

Il presente Regolamento e i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, e in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dalla sezione III, paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, sono tenuti a disposizione dei Soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

Art. 18

Alla Cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione tra i debiti che il Socio prestatore ha verso la Cooperativa, da qualunque titolo o causa derivino, e il credito del Socio derivante dal prestito sociale.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto da presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nella Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni del presente Regolamento, con le modifiche a seguito del C.d.A. del 23 dicembre 2016 per recepimento Provvedimento Banca d'Italia 8 novembre 2016, entrano in vigore dal 1 gennaio 2017 e sostituiscono il Regolamento approvato il 9 novembre 2012.

REGOLAMENTO SOCI VOLONTARI

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 9 novembre 2012

Art.1

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale e dell'art. 2 della legge 381/1991 possono essere ammessi a Soci della Cooperativa Sociale Gulliver i "Soci Volontari".

Art.2

I Soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci della Cooperativa ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci della Cooperativa Sociale Gulliver.

Art.3

Il Socio volontario all'atto dell'ammissione a Socio della Cooperativa Sociale Gulliver dovrà sottoscrivere e versare una quota sociale minima di capitale pari a € 26,00. Sono fatte salve eventuali ulteriori e successive sottoscrizioni volontarie di capitale sociale da parte del Socio.

Art.4

I Soci volontari prestano la loro attività a favore della Cooperativa in modo gratuito così come previsto dalle norme vigenti in materia.

Art.5

I Soci volontari hanno diritto al voto deliberativo nelle Assemblee, alla nomina attiva e passiva delle Cariche Sociali, a ogni altro beneficio loro spettante in base allo Statuto, alle delibere sociali ed alle leggi.

Art.6

Chi intende essere ammesso come Socio volontario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, accompagnata da una presentazione di un Socio cooperatore, che dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati anagrafici e codice fiscale;
- i motivi di interesse all'ammissione come Socio volontario;
- l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, che non potrà comunque essere inferiore al limite minimo della quota per i Soci volontari fissata dall'Assemblea dei Soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al regolamento per i Soci volontari, allo Statuto Sociale ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione accertati i requisiti e la inesistenza di cause di inammissibilità coerentemente a quanto stabilito dallo Statuto Sociale, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà esecutiva e sarà annotata nell'apposita sezione del Libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sociale. Trascorsi 60 giorni dalla data di ammissione, senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera di ammissione diventerà inefficace.

Art.7

Le prestazioni svolte dai Soci volontari devono essere preventivamente concordate con la Direzione della Cooperativa Sociale Gulliver e non potranno mai essere sostitutive rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali della Cooperativa previsti dalle disposizioni di legge vigenti ma unicamente complementari alle medesime.

Art.8

Ai fini dell'assoggettamento delle prescrizioni di legge in materia di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e malattie professionali, il Socio volontario preventivamente concorderà la data di inizio della propria attività che intende svolgere a favore della Cooperativa al Responsabile della struttura/servizio ove avviene l'intervento.

Art.9

Ai fini del rimborso delle spese sostenute per eseguire la loro prestazione i Soci volontari dovranno presentare idonea documentazione e/o rendicontazione secondo le modalità e i criteri in uso presso la Cooperativa per la totalità dei Soci lavoratori.

Art.10

L'eventuale recesso, decadenza ed esclusione dei Soci volontari viene regolamentato dall'art. 11 e seguenti dello Statuto Sociale della Cooperativa Sociale Gulliver.

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 22 marzo 2024

PREMESSA

Il processo elettorale della Cooperativa si fonda sul diritto di ciascun Socio di essere candidato e sulla libertà e autonomia della candidatura, sulla pubblicità e trasparenza delle procedure, sul ruolo di garanzia della Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e Straordinaria della Cooperativa. È l'organo di direzione e controllo. A titolo esemplificativo: cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, redige i bilanci da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Art.1

Il Regolamento per l'Elezione del Consiglio di Amministrazione viene discusso e approvato dall'Assemblea dei Soci. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dallo Statuto.

LA COMMISSIONE ELETTORALE**Art.2**

L'Assemblea dei Soci nomina la Commissione Elettorale, composta da un minimo di 5 ad un massimo di 16 Soci Cooperatori, preferibilmente entro il mese di febbraio, salvo casi di impedimento oggettivo.

In caso di eccedenza numerica dei candidati alla Commissione Elettorale, verranno utilizzati i seguenti criteri:

1. precedenza a chi non ha mai ricoperto l'incarico;
2. anzianità sociale.

Coloro che ricoprono cariche elettive e/o direttive (Consiglieri uscenti e Direzione Operativa) non potranno far parte della Commissione Elettorale.

Il Consigliere uscente, che formalizza la sua intenzione a non ricandidarsi, può essere invitato a partecipare agli incontri di informazione previsti dalla Commissione Elettorale al fine di illustrare la propria esperienze in Consiglio di Amministrazione.

I Soci della Commissione Elettorale non potranno candidarsi alla carica di Consigliere.

Art.3

La Commissione Elettorale, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea per l'elezione del C.d.A., garantisce la diffusione a tutti i Soci, della lista dei candidati a Consigliere, suddivisa per settori, con le relative note informative pervenute su ognuno di essi. Nel caso in cui il candidato abbia già fatto parte del CdA, andranno specificati i periodi.

LE CANDIDATURE

Art.4

La Commissione Elettorale si impegna ad incontrare tutti i gruppi di lavoro in presenza o da remoto delle diverse Aree di attività, dei servizi e della struttura tecnico-amministrativa della Cooperativa. In tali occasioni la Commissione incentiva e raccoglie le candidature, comprese quelle degli eventuali Consiglieri uscenti, illustra le modalità di voto e stimola la partecipazione alle elezioni.

Il Socio iscritto da almeno 1 anno a Libro Soci, con riferimento alla data di presentazione della sua auto candidatura, può presentare la propria candidatura indirizzandola alla Commissione Elettorale almeno 30 giorni prima dell'elezione del C.d.A. Il candidato dovrà allegare il curriculum vitae e una dichiarazione in cui vengano esplicitate le motivazioni e gli obiettivi della propria candidatura e l'impegno di partecipare attivamente ai compiti previsti dal ruolo in coerenza con i contenuti del Codice Etico della Cooperativa, se ha partecipato al corso dedicato, promosso dalla Cooperativa, nonché dichiarazione di aver partecipato ad almeno due assemblee nel corso dell'ultimo anno, ovvero dalla data dell'ultima assemblea di bilancio. Le presenze dovranno essere effettive e non attraverso delega. Dovrà inoltre dare espresso consenso al trattamento dei dati personali e delle immagini.

Non saranno presi in considerazione i candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 C.C. (cause di ineleggibilità e decadenza), all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. che siano sottoposti a cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. A tal fine ai candidati sarà richiesta una specifica autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46-47-76 del DPR 28/12/2000, n.445.

La Commissione Elettorale presenterà tutti i candidati esclusivamente durante gli incontri programmati.

Nel percorso di rinnovo degli organi si invitano i Soci ad adoperarsi affinché il Consiglio di Amministrazione abbia il 30% dei componenti di ogni genere (maschile o femminile) e almeno il 10% di componenti al di sotto dei 40 anni.

La Commissione Elettorale predispone la scheda elettorale con le candidature pervenute, suddividendola nelle 5 sezioni previste.

Art.5

Non è previsto un limite numerico alle candidature.

Coloro che fanno parte della Direzione Operativa non potranno candidarsi alla carica di Amministratore, fatta eccezione per il Presidente e per il Vice Presidente in carica. Per salvaguardare la rappresentatività dei Soci, sulla scheda elettorale i candidati verranno suddivisi secondo le rispettive Aree di attività:

- TERZA ETÀ: Case Residenze Anziani, Centri diurni per anziani;
- SOSTEGNO E INTEGRAZIONE SOCIALE: Servizi per la salute mentale e le dipendenze, Servizi territoriali per minori e adulti con fragilità, Servizi assistenziali/educativi a domicilio, Mediazione interculturale, Comunità per minori, Centri Anti Violenza, Famiglia 360;

-
- **DISABILITA' E TRASPORTI SOCIALI:** Centri socio riabilitativi diurni, Centri socio occupazionali, Residenze, Servizio educativo domiciliare, Servizio di educativa territoriale, Trasporti sociali;
 - **SISTEMA EDUCATIVO 0/6 e INCLUSIONE SCOLASTICA:** Nidi e Scuole dell'infanzia, Centri estivi, Servizi integrativi, Sostegno Educativo Assistenziale e Tutor nelle scuole;
 - **SEDE TECNICO AMMINISTRATIVA/ POLIAMBULATORIO:** gli uffici della Sede sociale, il Poliambulatorio Gulliver.

I Soci eletti che in corso di mandato cambiano settore di attività permangono all'interno del C.d.A. e hanno la responsabilità di continuare a rappresentare il settore in cui sono stati eletti.

La Commissione Elettorale, in prossimità delle Elezioni del Consiglio di Amministrazione, aggiornerà il dato relativo alle presenze dei Soci in relazione alle Aree di attività.

LE MODALITÀ DI VOTO

Art.6

Il Socio potrà esprimere il proprio voto indicando al massimo due preferenze per ciascuna Area, tranne nell'Area della Sede Tecnico – Amministrativa e del Poliambulatorio in cui potranno essere indicate al massimo tre preferenze, attingendo unicamente dalla lista dei candidati.

Ogni Socio può delegare a un altro Socio il proprio voto. Ogni Socio può esprimere una sola delega.

Qualora sulla scheda, in una specifica Area, vi siano più candidati votati di quelli eleggibili, la sezione sarà da considerarsi nulla (ma non le altre sezioni).

Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile dei Soci, le operazioni di voto potranno avere luogo anche in sedi diverse da quella in cui si svolgerà l'Assemblea, purché si concludano nella stessa giornata ed alla presenza di almeno un membro della Commissione Elettorale, fatto salvo eccezioni particolari da prendere in esame come ad esempio i soggiorni estivi di alcuni servizi o servizi in altre regioni.

Inoltre è possibile organizzare il voto in modalità telematica, attraverso l'ausilio di appositi software che ne garantiscono la corretta esecuzione.

La Commissione Elettorale provvede allo spoglio delle schede durante lo svolgimento dell'Assemblea ed in caso di voto telematico assicura la supervisione del dato elaborato dal programma.

A conclusione dello spoglio, l'Assemblea delibera la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La Commissione Elettorale garantisce la diffusione della graduatoria completa relativa agli esiti della votazione, suddivisa nelle Aree sopraccitate.

LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI**Art.7**

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n° 9 fino a n° 13 Consiglieri scelti tra i Soci Cooperatori e Soci Sovventori, ed è nominato dall'Assemblea dei Soci che preventivamente ne fissa il numero.

I Consiglieri rappresentanti dei Soci Sovventori saranno eletti direttamente dagli stessi Soci Sovventori.

Nel caso in cui i Soci Sovventori rinuncino alla nomina del loro rappresentante in Consiglio di Amministrazione, i posti vacanti devono essere occupati dai Soci eletti tra i Soci Cooperatori.

In questa fattispecie sarà eletto il primo Socio con il maggior numero di voti, oltre al numero degli eletti previsti dall'Art. 8, per un massimo di 3 eletti per Area.

Art.8

Qualora la lista di un'Area non raggiunga il numero degli eletti (due o tre), si attingerà dalle altre Aree di attività, come di seguito specificato.

Sarà nominato il primo non eletto di ciascuna Area, in ordine decrescente, partendo da quello caratterizzato dal maggior numero di Soci, fino a raggiungere il numero di Consiglieri necessari alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o rinuncia alla carica in corso di mandato, si attingerà alla lista dell'Area di attività del dimissionario, nominando il primo dei non eletti, fermo restando un massimo di tre eletti per Area.

Qualora sia terminata la lista dei non eletti di quell'Area, si proseguirà con il meccanismo sopra descritto.

In caso di parità prevale la maggiore anzianità sociale.

Rimane comunque valida l'organizzazione della Cooperativa alla data delle elezioni.

L'esito delle consultazioni ha validità sino al termine del triennio.

Art.9

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge.

I Soci pari ad almeno il 3% della base sociale, possono depositare presso la sede sociale entro la fine del mese di gennaio dell'anno del prossimo rinnovo delle cariche sociali, una o più proposte di modificazione del Regolamento, che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione in carica.

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci con la maggioranza prevista dallo Statuto.

Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale nonché sul sito internet della Cooperativa.

**REGOLAMENTO SULL'ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO
CON I SOCI LAVORATORI**

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2022

Oggetto**Art. 1**

Il presente Regolamento disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che si possono instaurare tra la Cooperativa ed i Soci lavoratori, e i criteri generali per l'organizzazione del lavoro dei Soci.

Il Regolamento è approvato ai sensi degli artt. 1 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, come modificata dall'art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dagli artt. 3 e 18 dello Statuto Sociale.

**Ulteriore rapporto di lavoro -
Modalità operative – Incompatibilità – Effetti –****Art. 2**

L'ulteriore rapporto di lavoro è stabilito in relazione al vincolo sociale e per l'attività lavorativa prestata dal Socio per il conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che derivano dal rapporto associativo e dei criteri e delle condizioni definiti nei successivi articoli.

La Cooperativa e il Socio possono instaurare l'ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle tipologie e con le modalità previste dalla normativa, o autonoma, compresa la collaborazione coordinata e continuativa e i contratti professionali e di agenzia, o in qualsiasi altra forma.

Dall'instaurazione dell'ulteriore rapporto derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici interni ed esterni previsti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, come modificata dall'art. 9, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché, in quanto compatibili con la posizione del Socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

La stipula del rapporto di lavoro, la relativa tipologia contrattuale e la volontà delle parti devono risultare da atto scritto; al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 dello Statuto.

La Cooperativa e il Socio possono sostituire con un diverso rapporto di lavoro quello precedentemente sviluppato, con atto scritto che preveda anche i necessari elementi di novazione.

Ai Soci volontari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Organizzazione aziendale e del lavoro

Art. 3

Ferme restando le competenze attribuite dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa è dotata di specifici strumenti di organizzazione e di gestione, con poteri direttivi, di vigilanza e di controllo, compresi quelli gerarchici e disciplinari; questi ultimi si esplicano nei confronti dei Soci con rapporto di lavoro subordinato oltre che del personale dipendente.

Viene confermato l'organigramma aziendale e le relative funzioni, deleghe e poteri. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad apportare le modifiche e le integrazioni all'organigramma e al funzionigramma rese necessarie dall'evolversi delle attività aziendali e dalle esigenze di razionalizzazione e di migliore funzionamento della struttura.

Nei confronti dei Soci con rapporto di lavoro autonomo la Cooperativa svolge funzioni di indirizzo generale e di coordinamento, oltre che di controllo sullo svilupparsi del rapporto secondo le condizioni definite, e sui relativi risultati. Nei riguardi, invece, dei Soci con rapporto di lavoro subordinato (oltre che dell'eventuale personale dipendente) la Cooperativa svolge funzioni di vigilanza e controllo ed esercita i poteri gerarchici e disciplinari.

L'acquisizione e la distribuzione del lavoro tra i Soci viene effettuata attraverso la competente struttura sulla base di criteri di equità e imparzialità, avendo a riferimento le esigenze della Cooperativa e le necessità dei Soci, e privilegiando la migliore e maggiore occupazione, in adempimento dello scopo sociale e nel rispetto delle condizioni pattuite nell'ulteriore rapporto di lavoro.

La Cooperativa non è gravata di alcun onere specifico qualora, come previsto dall'art. 1, secondo comma, lettera d, della legge 142/2001, e dall'art. 18 dello Statuto e per motivi non imputabili, non sia in grado di fare svolgere, in tutto o in parte, l'attività lavorativa o le prestazioni rispettivamente dedotte nel contratto di lavoro.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativo-economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

In presenza delle condizioni di cui sopra, e in alternativa alla sospensione, la Cooperativa può occupare il Socio in mansioni anche inferiori o con incarichi diversi

rispetto a quelli dedotti nell'ulteriore rapporto, per periodi limitati e d'accordo con il Socio, e con i conseguenti effetti sul piano economico-normativo e dei compensi, come anche comandare il Socio a prestare attività presso terzi o consentire lo svolgimento delle prestazioni di lavoro presso terzi. In ogni caso, è facoltà del Socio accettare tali proposte. In caso di rifiuto sarà applicato quanto descritto nel precedente comma 4.

Nell'ipotesi di contemporanea presenza di Soci in periodo di inattività, il Consiglio di Amministrazione ovvero l'organo competente opererà la scelta di ricollocazione in attività lavorativa in base al seguente criterio: Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Libro Soci, e comunque tenendo come prioritarie le esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché le specializzazioni del Socio.

Ulteriore rapporto di lavoro subordinato – Trattamento economico e normativo Art. 4

L'ulteriore rapporto di lavoro subordinato viene stipulato con i Soci le cui prestazioni di lavoro sono rese alle condizioni previste dall'art. 2094 del Codice civile.

Il contratto di lavoro deve contenere anche le informazioni definite dalla legge per la generalità dei lavoratori subordinati, e in particolare la data di inizio delle prestazioni.

Il trattamento economico complessivo da corrispondere ai Soci deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato: esso viene identificato con il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che regola i rapporti dei lavoratori e lavoratrici dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale e di inserimento lavorativo 28/05/2004 e successivi rinnovi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative 10/07/2000 e successivi rinnovi, oltre agli istituti con contenuto normativo definiti nel citato contratto nazionale, e, in relazione alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa, dai contratti integrativi territoriali e aziendali e dalla prassi in uso presso la Cooperativa, oltre agli istituti con contenuto normativo definiti nei citati contratti nazionali e territoriali aziendali.

Costituiscono parte integrante del trattamento economico e sono soggetti alle disposizioni di cui al comma successivo anche gli importi attribuiti ai Soci sulla base di specifiche decisioni del Consiglio di Amministrazione, a titolo di superminimo, *ad personam*, indennità di funzione o altri titoli similari, compresi i premi di risultato e gli incentivi.

Il Consiglio di Amministrazione è delegato a dare applicazione ai futuri rinnovi dei contratti collettivi di cui al terzo comma, anche per le parti normative, salvo che non ritenga necessario che la materia venga portata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci per la rilevanza dei relativi effetti; l'Assemblea può deliberare anche la sospensione degli istituti normativi previsti nei CCNL citati e dei trattamenti economici e normativi contenuti negli altri contratti collettivi, per periodi limitati e per fare fronte a significative esigenze aziendali.

Salva espressa decisione del Consiglio di Amministrazione, anche i Soci con ulteriore rapporto a tempo determinato o a tempo parziale non possono prestare la loro attività lavorativa presso terzi che svolgano attività concorrente o in altre cooperative con identici scopi sociali.

Il Socio che intrattenga o abbia intrattenuto nei tre mesi precedenti un contratto di lavoro a tempo parziale e/o a tempo determinato, fermo restando il rispetto della legislazione in materia vigente e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato, ha la precedenza in caso di stipula di rapporti a tempo indeterminato, per le stesse mansioni, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in altra forma – Trattamento economico

Art. 5

Al rapporto con i Soci con contratto di lavoro autonomo o in altra forma, definito in relazione all'assetto organizzativo aziendale e alle modalità di svolgimento della attività, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice civile e le disposizioni di legge proprie del rapporto.

Il compenso concordato deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e non può essere inferiore ai compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, definiti anche sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.

Il contratto di lavoro deve contenere: l'oggetto, la durata, che può essere determinata o indeterminata, l'entità del compenso, con i tempi e le modalità di pagamento, la clausola di esclusività o di non esclusività, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 9 dello Statuto, la sede di lavoro, la regolamentazione dei rimborsi spese, i criteri e le modalità per lo scioglimento del rapporto.

Trattamenti economici ulteriori**Art. 6**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare la erogazione dei seguenti ulteriori compensi rispetto a quanto definito ai precedenti articoli:

- 1) a titolo di maggiorazione della retribuzione o del compenso, secondo le modalità previste negli accordi stipulati tra la Lega nazionale e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- 2) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristoro, in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, nei limiti dell'avanzo di gestione realizzato mediante l'attività con i Soci cooperatori e, comunque, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti complessivi di cui agli artt. 4 e 5 ed alla precedente lettera a, secondo i criteri e le modalità definite nell'apposito Regolamento.

Risoluzione del rapporto di lavoro: effetti sul rapporto associativo**Art. 7**

Ai sensi degli artt. 11, 12 e 13 dello Statuto Sociale la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per:

- a. licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
- b. mancato superamento del periodo di prova, o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro,
- c. mutuo consenso,
- d. dimissioni, anche in periodo di prova,
- e. cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro,
- f. perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione del Socio presso diverso datore di lavoro;
- g. morte,

comporta la cessazione del rapporto associativo.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'esclusione da Socio verrà deliberata dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo ovvero in caso di licenziamento collettivo decorsi 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

**Dichiarazione dello stato di crisi –
Programma di mobilità – Provvedimenti conseguenti**

Art. 8

La Cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;
- d. una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

La situazione negativa o involutiva può essere determinata anche da eventi esterni alle politiche e alla gestione aziendale, improvvisi e imprevisi, che comportino effetti significativi sulla gestione.

In presenza delle condizioni di cui sopra l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione e con la finalità di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali.

E' fatto divieto, per l'intera durata del piano, distribuire eventuali utili.

Il piano di crisi potrà prevedere un apporto economico da parte dei Soci, anche tramite la riduzione temporanea delle retribuzioni e dei compensi e con prestazioni di lavoro gratuito predeterminate, e la disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

Le specifiche misure individuate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione, alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai Soci apporti sostanzialmente equilibrati.

In presenza di significative difficoltà sul piano occupazionale, e fermo restando che la Cooperativa è impegnata a ricercare strumenti e soluzioni alternative in tutto o in parte alla mobilità dei Soci lavoratori, l'Assemblea è competente a definire il programma di mobilità, ai sensi dell'art. 24, quarto comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Previdenza complementare**Art. 9**

Si conferma l'adesione alla forma di previdenza complementare per i Soci lavoratori denominata PREVIDENZA COOPERATIVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma primo, lettera b-bis, e dell'art. 3 del D.lgs. 124/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i Soci con qualifica di dirigente si conferma la applicazione delle disposizioni contenute in materia nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Assistenza Sanitaria Integrativa**Art.10**

Ai Soci con ulteriore rapporto di lavoro dipendente possono essere offerte ulteriori prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle minime previste dal CCNL, privilegiando la SMA – Società Mutua Assistenza di Modena.

Il finanziamento delle prestazioni di cui sopra è a carico della Cooperativa; eventuali successive variazioni dello stesso potranno essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dal CCNL vigente e successivi rinnovi.

Decorrenza e disposizioni integrative e suppletive**Art. 11**

Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore dal giorno della sua approvazione in Assemblea e sostituiscono il Regolamento approvato il 19/04/2002.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di Legge e agli accordi collettivi in quanto applicabili, oltre che alla prassi in essere in Cooperativa.

REGOLAMENTO PER IL RISTORNO AI SOCI LAVORATORI

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 8 giugno 2012

Natura del ristorno**Art.1**

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il Socio lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.

Il Socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori Soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della Cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

L'ammissione a Socio della Gulliver Società Cooperativa Sociale rappresenta, nello specifico, un punto di arrivo per quei lavoratori meritevoli che abbiano dato prova di capacità, di rendimento e autodisciplina sul lavoro, nonché di lealtà comportamentale.

Il ristorno, come diritto al beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei Soci, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i lavoratori, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

Criteri di calcolo del ristorno**Art.2**

Il primo comma dell'art. 2545-sexies c.c., stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Il presente Regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all'art. 18 dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai Soci lavoratori di cui all'art. 3, comma 2, lettera b della legge 3 aprile 2001, n. 142, costituente normativa speciale in materia.

Lo Statuto della Gulliver Società Cooperativa Sociale, in particolare, al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri

generali per l'assegnazione di tale erogazione economica, rinviando all'apposito Regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b, della citata legge 142/2001, infatti, l'Assemblea può deliberare, tra gli altri trattamenti economici a favore del Socio, un ristoro non superiore al 30% dei trattamenti retributivi annui spettanti al Socio lavoratore medesimo.

Di seguito, pertanto, vengono riprodotti i criteri di ripartizione del ristoro ai Soci, che devono tener in considerazione anche le diverse tipologie di rapporti di lavoro presenti in Cooperativa, nonché del rispetto del principio di parità di trattamento dei Soci, così determinati per volere dell'Assemblea:

- a) al Socio lavoratore si assegna un ristoro costituito per una quota parte largamente prevalente da un importo orario, determinato anno per anno, e proporzionato alla quantità di ore lavorate da ogni singolo Socio;
- b) al Socio lavoratore si assegna altresì una ulteriore quota parte di ristoro, determinata anno per anno in via forfetizzata e commisurata alla categoria di inquadramento di ogni singolo Socio.

In relazione all'attività svolta dai Soci con contratto di lavoro autonomo o di altra forma, di cui all'art. 5 del "Regolamento sull'ulteriore rapporto di lavoro con i Soci lavoratori", si precisa che il computo del ristoro sarà eseguito sulla base degli stessi parametri in rapporto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, documentata e stabilita dal contratto sottoscritto. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b) della legge n. 142 del 03/04/2001, l'Assemblea può deliberare un ristoro in misura, per ogni Socio, non superiore al 30% dei trattamenti retributivi annui complessivi di cui al comma 1 e 2, lettera a) dello stesso art. 3/142.

Il ristoro sarà assegnato a tutti i Soci lavoratori in forza alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce l'erogazione.

Modalità di assegnazione del ristoro

Art.3

Le modalità di erogazione del ristoro ai Soci potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

- 1) integrazione alla retribuzione spettante;
- 2) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del Codice civile;
- 3) distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- 4) mediante l'emissione di strumenti finanziari;

5) ogni eventuale altra forma consentita dalla legge.

L'assegnazione del ristorno ai Soci potrà avvenire mediante distribuzione ai Soci medesimi di una quota dell'utile netto di esercizio ovvero mediante iscrizione del ristorno nel conto economico dell'esercizio.

La delibera assembleare che approva il riconoscimento, nel caso indicato al numero 5 precedente, deve operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

Ristorni non assegnati

Art.4

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate saranno accreditate a conto economico e poi accantonate nelle riserve straordinarie.

Decorrenza del regolamento

Art.5

Il presente regolamento si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

La versione digitale è consultabile anche sul sito www.gulliver.mo.it



Gulliver Società Cooperativa Sociale

**via Galileo Galilei, 168 - 41126 Modena
059 2589511 - gulliver@gulliver.mo.it**

 **www.gulliver.mo.it**



Seguici @GulliverModena